

**Allegato 1**

**Modifiche ed integrazioni agli allegati A, B e C del  
Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n° 7 “Disciplina  
regionale per l’installazione di impianti per la produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili”**

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO A – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

- Modifica n° 1**                      **Impianti fotovoltaici**
- Impianti eolici.**
- Oggetto:                              Modifiche alla tabella (B.U.R. pagg. 15-18)
- Criticità riscontrata:              Il rinvio al D. Lgs. 115/2008 che rinvia a modifiche all'art.136 del Codice 42/2004 nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 non è di immediata lettura.
- Proposta di  
nuova formulazione:              Le parole “nel campo di applicazione del Decreto 42/2004 e ss. mm. e ii., nei casi previsti dall'art.11, comma 3, del D. Lgs.115/2008” sono così sostituite: “nei casi di cui al comma 1, lett. b e c dell'art.136 del D. Lgs. 42/2004.
- Motivazione:                        La nuova formulazione facilita l'immediata comprensione delle modalità di applicazione della disposizione.
- 
- Modifica n° 2**                      **Impianti eolici.**
- Oggetto:                              Modifiche alla tabella (B.U.R. pagg. 17 e 18)
- Criticità riscontrata:              Per accedere alla Procedura autorizzativa semplificata (PAS) di competenza comunale è posto un limite di altezza (8 m) in contrasto con quanto previsto dalle Linee guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 (p.to 12.9 – Tabella 1) che prevedono una limitazione riferita alla sola potenza (60 kW).
- Proposta di  
nuova formulazione:              Alla terza riga della tabella il numero 8 viene sostituito con 18 (m)
- Motivazione:                        La nuova formulazione rende coerente la normativa regionale con le linee guida nazionali.
- 
- Modifica n° 3**                      **Impianti idroelettrici.**
- Oggetto:                              Modifica alla tabella (B.U.R. pag. 19)
- Criticità riscontrata:              per impianti 0-100 Kw<sub>e</sub> è stato previsto il solo regime della comunicazione nel caso del rispetto di *ulteriori condizioni* tra cui impianti in edifici esistenti senza alterazioni di volumi e superfici. In tutti gli altri casi la procedura autorizzativa afferirebbe alla Autorizzazione Unica, di competenza provinciale, senza limiti di potenza. Non prevedere la PAS, di competenza comunale, per gli impianti che non rispettano le ulteriori condizioni, ma comunque di potenza inferiore a 100 kW<sub>e</sub>, sarebbe in contrasto con quanto disciplinato al p.to 12.8 delle Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010.
- Proposta di  
nuova formulazione:              alla stringa “realizzati in edifici esistenti” di potenza 0-100 kW<sub>e</sub> è aggiunto il caso di impianti di potenza compresa tra 0 e 100 kW<sub>e</sub> , da assoggettare a PAS di competenza comunale.
- Motivazione:                        l'introduzione del caso elimina la discordanza con quanto disciplinato dal D.M. 10/09/2010.

---

<b>Modifica n° 4</b>	<b>Impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas.</b>
Oggetto:	Modifica alla tabella (B.U.R. pag. 21)
Criticità riscontrata:	per impianti di potenza 50-1000 kW <sub>e</sub> non è stato previsto il caso di impianti non ricadenti nelle aree tutelate dall'art.10 della L.R.12/2010 (ambito di applicazione) che potrebbero essere erroneamente compresi nella categoria "altri impianti" di competenza provinciale.
Proposta di nuova formulazione:	Alla stringa impianti a biomassa solida liquida e gassosa di potenza 50-1000 kW <sub>e</sub> è aggiunto il caso di impianti non ricadenti nelle aree tutelate dall'art.10 della L.R.12/2010 da assoggettare a PAS di competenza comunale.
Motivazione:	la nuova formulazione chiarisce l'attribuzione delle competenze tra comune e provincia.

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO B – CRITERI E CONDIZIONI****Modifica n° 1**                    **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>.**

Oggetto:                            Criteri progettuali di carattere generale (B.U.R. pag. 36)

Criticità riscontrata:        Tra i criteri progettuali di carattere generale si riscontra l'assenza di previsioni di quantità/qualità delle biomasse utilizzate, dei luoghi di produzione e delle distanze dall'impianto. Inoltre, nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo, risultano mancanti riferimenti relativi alle caratteristiche dei sistemi di recupero del calore.

Proposta di

nuova formulazione:        Dopo il secondo capoverso del paragrafo "Criteri progettuali di carattere generale" inserire i seguenti periodi: *"Nella progettazione degli impianti dovranno essere specificati la tipologia ed il quantitativo annuo impiegati di biomassa, nonché i luoghi e l'estensione delle aree di provenienza della stessa. Inoltre dovrà essere effettuata una stima delle emissioni di sostanze inquinanti e gas serra dovute al trasporto della biomassa dai luoghi di provenienza all'impianto, valutata in termini di kg di CO<sub>2</sub> per tonnellata di biomassa trasportata.*

*Nel caso di impianti in assetto cogenerativo, in fase di progettazione, si dovranno quantificare l'energia elettrica e termica annualmente prodotte. Inoltre dovranno essere definite le principali caratteristiche relative al sistema di recupero dell'energia termica (quantitativo di energia termica annualmente recuperata, percentuale di essa impiegata per autoconsumo e/o ceduta a terzi, rendimento globale dell'impianto, utenze termiche e relativi fabbisogni energetici, rete di distribuzione alle utenze, ...)."*

Motivazione:                    L'introduzione di ulteriori criteri progettuali facilita l'amministrazione competente nella valutazione tecnica del progetto pervenuto, in particolare permette un controllo sul calcolo delle emissioni (in termini di kg di CO<sub>2</sub> per tonnellata di biomassa trasportata) e, nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo, sulle modalità di recupero del calore.

**Modifica n° 2**                    **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>.**

Oggetto:                            Condizioni (B.U.R. pag. 36)

Criticità riscontrata:        Tra le condizioni non sono presenti indicazioni circa uno strumento finalizzato al controllo e monitoraggio della biomassa in ingresso all'impianto.

Proposta di

nuova formulazione:        Dopo il primo capoverso del paragrafo "Condizioni" inserire il seguente periodo: *"Il soggetto titolare dell'impianto deve provvedere a compilare e conservare un registro dei quantitativi di biomassa in ingresso all'impianto stesso, con indicazione della tipologia di biomassa e dei luoghi di provenienza."*

Motivazione:                    La compilazione di un registro della biomassa è uno strumento utile ai fini del controllo della biomassa in ingresso.

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO C – AREE NON IDONEE****Modifica n° 1 Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW**

Oggetto: Eccezioni 1 e 2 – aree di particolare interesse agricolo (B.U.R. pag. 42)

Criticità riscontrata: Alle eccezioni 1 e 2, l'inciso "*ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a), b), c), d)*" potrebbe lasciar intendere che possa essere consentita l'installazione di impianti nelle aree non idonee elencate alle lettere successive (a titolo di esempio: lett. e) zone A e B dei parchi, lett. f) aree della Rete Natura 2000).

Proposta di

nuova formulazione: Eliminare dalle eccezioni 1 e 2 l'inciso "*ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente punto relativo alle aree non idonee*".

Motivazione: L'eccezione al divieto di installazione deve essere limitata ai soli interventi ricadenti all'interno di aree di particolare interesse agricolo e non anche interessate da altre tipologie di tutela (si veda anche l'ultimo periodo del paragrafo aree non idonee: "*se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista*").

**Modifica n° 2 Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW**

Oggetto: Eccezione 3: "Nelle aree Rete Natura 2000 è consentita l'installazione [...] limitatamente a zone già edificate o urbanizzate" (B.U.R. pag. 42)

Criticità riscontrata: Nell'eccezione 3 il riferimento a "*zone già edificate o urbanizzate*" non è supportato da alcuna definizione e lascia ampi margini di discrezionalità nella sua applicazione. L'ulteriore condizione, ovvero "*che non derivino compromissione*" non è sufficiente a definire compiutamente l'eccezione al divieto di installazione all'interno delle aree Rete Natura 2000.

Proposta di

nuova formulazione: L'espressione "*zone già edificate o urbanizzate*" è così sostituita: "*aree edificate o edificabili come individuate dagli strumenti urbanistici comunali*".

Motivazione: L'eccezione al divieto deve applicarsi alle porzioni di territorio già compromesse in quanto edificate o urbanizzate ovvero che si intende compromettere a seguito delle trasformazioni già previste dagli strumenti urbanistici.

<b>Modifica n° 3</b>	<b>Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW</b>
Oggetto:	Ai sensi della lett. l) sono precluse all'installazione di impianti le <u>“aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri abitati, così come definiti dall'ISTAT”</u> (B.U.R. pag. 41 lett. l))
Criticità riscontrata:	Il divieto interessa le aree esterne ai centri abitati definiti dall'ISTAT, che comprendono anche aree produttive (artigianali, industriali) e per servizi, al cui interno non è vietato realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra. Mal si comprende perché possano essere realizzati all'interno ma non all'esterno e soprattutto nelle aree compromesse.
Proposta di nuova formulazione:	Alla lett. l) le parole <i>“centri abitati, così come definiti dall'ISTAT”</i> sono così sostituite: <i>“centri storici e/o zone A così come individuati nel PRG comunale”</i> .
Motivazione:	Ai sensi dei criteri generali la localizzazione in adiacenza ad aree compromesse, quali aree produttive e per servizi <i>“costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento [...]”</i> . Pertanto non risulta coerente con i suddetti criteri vietare l'installazione di impianti, all'esterno od all'interno di centri abitati. La nuova formulazione intende tutelare le aree di pregio comprese all'interno dei centri abitati.
<b>Modifica n° 4</b>	<b>Fotovoltaico con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kW; Eolico di altezza superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 kW; Microeolico; Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>.</b>
Oggetto:	<u>Ambiti di pertinenza</u> degli edifici sottoposti a tutela (B.U.R. pag. 40 let. b, pag. 43 let. a, pag. 46 let. a, pag. 50 let.a)
Criticità riscontrata:	Gli ambiti di pertinenza di cui in oggetto, non essendo definiti in maniera univoca, possono essere erroneamente interpretati in modo analogo alle aree di pertinenza, definite all'All. B del Regolamento, limitate alle sole aree funzionalmente connesse all'edificio.
Proposta di nuova formulazione:	Prima dei paragrafi <i>“Aree non idonee”</i> si inserisce il seguente paragrafo: <b>DEFINIZIONI</b> <i>“Ambito di pertinenza: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso”</i>
Motivazione:	Si intende tutelare i beni individuati evitando la realizzazione di impianti non limitatamente alle sole aree di pertinenza degli edifici stessi.

<b>Modifica n° 5</b>	<b>Eolico di altezza superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 kW</b>
Oggetto:	<u>Aree non idonee</u> (B.U.R. pag. 43)
Criticità riscontrata:	La mancanza di eccezioni all'installazione di impianti eolici non consente il potenziamento dell'unico impianto esistente realizzato in Umbria; la mancanza di eccezioni al divieto di attraversamento di aree non idonee, limitatamente alle infrastrutture di connessione alla rete, limita la possibilità di realizzare impianti nelle aree idonee.
Proposta di nuova formulazione:	Dopo l'ultimo periodo del paragrafo inserire le seguenti eccezioni: <i>"ECCEZIONI</i> <i>1. Nelle aree contigue agli impianti eolici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita la realizzazione di nuove installazioni anche all'interno delle aree non idonee di cui al precedente punto e comunque fino ad una potenza nominale complessivamente pari a 10 MW.</i> <i>2. Le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori dell'impianto eolico alla rete elettrica esistente possono attraversare, con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree non idonee di cui al precedente punto."</i>
Motivazione:	L'assenza delle eccezioni di cui sopra è frutto di un mero errore materiale: nel testo adottato con DGR 759 del 11/07/2011 era prevista l'ampliamento degli impianti esistenti fino a 10 MW e la possibilità di realizzare le infrastrutture ausiliarie anche nelle aree dichiarate non idonee di cui alle lettere c), d), e), f), h) ed i) così come elencate a pag.43 del B.U.R.

- Modifica n° 6**                    **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>**
- Oggetto:                            Ai sensi della let. e) sono precluse all'installazione di impianti i “beni paesaggistici così come definiti all'art.136 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.e.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell'Autorità competente [...]”. (B.U.R. pagg. 50 e 51)
- Criticità riscontrata:            Il divieto è posto in relazione alla sola presenza del vincolo, e non consente di poter realizzare impianti che per le loro caratteristiche tipologiche potrebbero, in talune situazioni, essere realizzati senza compromissione del bene tutelato.
- Proposta di  
nuova formulazione:            Dopo l'ultimo periodo del paragrafo inserire le seguenti eccezioni:  
*“ECCEZIONI: All'interno delle aree non idonee di cui alla let. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato.*
- Motivazione:                      La realizzazione di impianti in aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti consente la possibilità di sviluppare agroenergie nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica da rilasciare.

**Modifica n° 7** **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>**

Oggetto: Ai sensi della lett. h) sono precluse all'installazione di impianti le “aree poste all'interno di centri abitati così come definiti dall'ISTAT e fino ad una distanza inferiore a quelle indicate per tipologia di impianto e potenza installata [...]”. (B.U.R. pag. 51)

Criticità riscontrata: Il divieto è posto senza alcun riferimento allo stato della qualità dell'aria che nella stragrande maggioranza del territorio regionale non presenta situazioni di criticità. Penalizza eccessivamente la realizzazione di impianti a biomasse, in particolare di quelli operanti in assetto cogenerativo. Realizzare impianti a eccessiva e non giustificata distanza da insediamenti aumenta considerevolmente i costi di realizzazione delle reti di teleriscaldamento, vanificando l'iniziativa e compromettendo le possibilità di sviluppo delle agro energie, di riconversione delle produzioni agricole, di utilizzo di aree marginali o degradate. In aree non caratterizzate da situazioni di criticità della qualità dell'aria, le emissioni derivanti da impianti di combustione di biomasse solide o liquide dotati di sistemi di abbattimento delle polveri, sono trascurabili; a maggior ragione per impianti alimentati a biogas, per i quali eventualmente assume rilievo la sola emissione di NO<sub>2</sub>. Gli inconvenienti determinati da possibili cattivi odori non sono per lo più dovuti alle emissioni dal combustore, quanto piuttosto alla non corretta gestione delle fasi di stoccaggio delle biomasse utilizzate, per le quali possono essere adottate opportune limitazioni e prescrizioni.

Proposta di

nuova formulazione: La lett. h) è così sostituita: *“In attesa dell'approvazione del nuovo Piano di Qualità dell'Aria è preclusa l'installazione di nuovi impianti di potenza superiore a 200 kW<sub>e</sub> nelle aree con previsione di concentrazione al suolo di:*

– *PM10 superiori a 8,0 µg/m<sup>3</sup>, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub a , nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o oli vegetali, che non siano dotati di sistemi di abbattimento delle polveri indicati nelle M.T.D. per questo tipo di impianti;*

– *NO<sub>2</sub> superiori a 31 µg/m<sup>3</sup>, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub b, nel caso di impianti alimentati da biogas, da biomasse forestali o oli vegetali;*

*È comunque vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da biomasse putrescibili o reflui zootecnici, a distanza inferiore di 1500 m da aree residenziali così come individuate dal PRG, ovvero a distanza inferiore a 300 m nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo.*

*Le suddette limitazioni non si applicano agli impianti esistenti da ampliare o potenziare, o a nuovi impianti operanti in assetto cogenerativo da realizzare all'interno di aree produttive così come individuate dal PRG.*

Motivazione: con la nuova formulazione si tiene conto delle simulazioni effettuate per la redazione del nuovo Piano di qualità dell'Aria in corso di adozione e oggi disponibili. La limitazione all'installazione di impianti viene estesa a tutta l'area individuata dal modello di ricaduta al suolo dei principali agenti inquinanti: non più e non solo rispetto ad una distanza prestabilita, che potrebbe, nelle aree individuate, risultare anche non sufficiente a garantire un adeguato livello di qualità dell'aria. La riduzione delle distanze dai centri abitati favorisce l'installazione di impianti in assetto cogenerativo e conseguente riutilizzo del calore prodotto.

**Modifica n° 8**                    **Biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub>,  
Fonte energetica rinnovabile idroelettrica**

Oggetto:                            Sono preclusi all'installazione di impianti le "aree perimetrare dal Piano di assetto Idrogeologico come fascia A e B e nelle zone a rischio elevato R3 e molto elevato R4" (B.U.R. lett. g) pag. 51)


Criticità riscontrata:        La norma, non riconducibile a criteri di tutela paesaggistica ed ambientale, limita la possibilità di realizzare impianti.

Proposta di

nuova formulazione:        sono cancellate la

- let. c), aree non idonee impianti idroelettrici (B.U.R. pag. 48)
- paragrafo "micro-impianti idroelettrici" (B.U.R. pag. 49)
- let. g), aree non idonee impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kW<sub>e</sub> (B.U.R. pag. 51).

Motivazione:                    I vigenti Piani di Assetto Idrogeologico e relative Norme Tecniche di Attuazione disciplinano gli interventi che possono essere realizzati nelle fasce A e B. All'interno di tali fasce gli interventi sono consentiti esclusivamente in condizione di sicurezza e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie Umane e Strumentali  
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattive

*Allegato 1  
1-sub a*


## Mappa della previsione di concentrazione al suolo di PM10


### Legenda

Range di concentrazione al suolo  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

0.0 - 8.0

 8.0 - 10.0





**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie Umane e Strumentali  
Servizio Qualità dell'ambiente, gestione rifiuti ed attività estrattive

*Allegato 1  
1-sub b*

## Mappa della previsione di concentrazione al suolo di NO2

